

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **3230 del 26/05/2020**

Protocollo: **94158/2020**

Titolario/Anno/Fascicolo: **9.4/2020/5**

In Pubblicazione: dal **26/5/2020** al **10/6/2020**

Struttura Organizzativa: SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI VINCOLI DI BOSCO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLE NTA DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DI CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO IN COMUNE DI PIEVE EMANUELE. RICHIEDENTE AIPO.

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)



**Città
metropolitana
di Milano**



Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Parco Agricolo Sud Milano

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 3230 del 26/05/2020

Fasc. n 9.4/2020/5

Oggetto: Verifica della sussistenza dei vincoli di bosco ai sensi dell'art. 5 delle NTA del Piano di Indirizzo Forestale di Città metropolitana di Milano in comune di Pieve Emanuele. Richiedente AIPO.

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano

Richiamata la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visto il DLgs 18/08/2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i., ed in particolare gli artt. 19 e 107;

Visti:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera R.G. n. 2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22/12/2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 38 e 39 del vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi vigente, approvato dal Consiglio metropolitano di Milano con deliberazione R.G. n. 6/2017 del 18/01/2017;
- l'art. 11, c.5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente, sul controllo di regolarità preventivo, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano R.G. n. 5/2017 del 18/01/2017;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Città metropolitana di Milano 2020/2022, approvato con Decreto del Sindaco metropolitano di Milano n. 10/2020 del 21/01/2020 e sono state osservate le Direttive interne n. 1 e 2 Anticorruzione/2013 del Segretario Generale e n. 3/2014 del Segretario Generale, impartite a riguardo e norme correlate;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

Richiamata la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 recante "Legge per il governo del territorio";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano di Milano del 17 marzo 2016 n. 8 di approvazione del Piano di Indirizzo Forestale;

Visto il DLgs 22/01/2014, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 7/818 del 03/08/2000 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21/09/2000;

Visti inoltre i decreti del Sindaco Metropolitano:

- R.G. n. 60 del 04/05/2020 fasc. n. 5.4/2020\1 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

2020-2022;

- R.G. n. 161/2018 del 5 luglio 2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e s.m.i.;
- R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali", con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio al Dottore Emilio De Vita e ad interim Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della L. 241/90, testo vigente, nonché dall'art.15 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella A;

Dato atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, dott. Emilio De Vita, e il tecnico istruttore è il dott. Piercarlo Marletta;

Richiamato il DLgs 30/06/2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal DLgs 10/08/2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Richiamati l'art. 103 del DL 18/2020 e l'art. 37 del DL 23/2020, ai fini dei termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/05/2020. La sospensione dei termini include le fasi endoprocedimentali, sono pertanto prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento;

Vista la richiesta di verifica dei vincoli di area boscata ai sensi dell'art. 5 delle NTA del Piano di Indirizzo forestale vigente della Città metropolitana di Milano presentata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) in data 12/3/2020 (protocollo n. 59597);

Attestato che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPC 2019 - 2021 della Città metropolitana di Milano.

Considerato che:

- il Parco Agricolo Sud Milano esercita, nel territorio di propria competenza le funzioni di ente forestale competente, così come stabilito dalla l.r. n. 31/2008 che al comma 1 dell'art. 41 stabilisce che: "la Regione, la provincia di Sondrio, i comuni, le comunità montane, gli enti gestori dei parchi e delle riserve regionali esercitano le funzioni amministrative relative al settore silvo-pastorale secondo principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento";

- l'art. 5 delle NTA del Piano di Indirizzo Forestale vigente stabilisce che: "l'Ente Forestale (E.F.), durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento l'esistenza di boschi e la reale tipologia forestale, anche per aree non classificate come "bosco" in tavola 1 "Carta dei boschi e dei tipi forestali" del presente PIF. In caso di imprecisioni o errori materiali del perimetro di bosco o dei tipi forestali, che si rilevassero in occasione di approfondimenti, sopralluoghi, istruttorie o di "passaggi di scala", è necessario apportare una rettifica delle relative tavole del PIF, da approvare con determinazione dirigenziale, da comunicare a ERSAF per l'aggiornamento dei dati nel Geoportale".

- l'art 42 della l.r. n. 31/2008 da la seguente definizione di bosco: "1. Sono considerati bosco: a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri; b) i rimboschimenti e gli imboschimenti; c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate. 2. Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi; c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco."

- la D.G.R. VIII/2024 dell'8 marzo 2006: "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell'art. 3, comma 7, della l.r. 27/2004" determina gli aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco;

Dato atto che l'istanza richiede la verifica di tre aree tra loro separate:

- 1 - un'area in comune di Pieve Emanuele indicata catastalmente come "acque", sulla sponda destra del Lambro meridionale, classificata bosco nel PIF della Città metropolitana di Milano ed in particolare come "Saliceto di ripa"; tale area ricade inoltre all'interno dei Territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25 del PTC del Parco), nonché all'interno delle "Zone di protezione delle pertinenze fluviali" (art. 33 del PTC del Parco);

2. un'area in comune di Pieve Emanuele indicata catastalmente come "acque", sulla sponda destra del Lambro meridionale, classificata bosco nel PIF della Città metropolitana di Milano ed in particolare come "Pioppeti di pioppo nero in via di naturalizzazione"; tale area ricade inoltre all'interno dei Territori agricoli di cintura metropolitana (art. 25

del PTC del Parco), nonché all'interno delle "Zone di protezione delle pertinenze fluviali" (art. 33 del PTC del Parco);
3. un'area in Comune di Melegnano, sulla sponda sinistra del fiume Lambro, esterna al territorio del Parco Agricolo Sud Milano;

Visti gli elaborati prodotti a corredo dell'istanza, in Atti, e in particolare la relazione tecnica nella quale si dichiara, tra l'altro, che la necessità di una verifica della sussistenza del vincolo di area boscata è propedeutica ad interventi finalizzati alla sistemazione delle sponde per prevenire fenomeni di allagamento dei territori circostanti;

Visto il sopralluogo effettuato in loco in data 19/5/2020 dal dott. Piercarlo Marletta durante il quale di è verificato che:

- L'area 1 (denominata nel progetto LM3) è cartografata come bosco nel PIF cella Città metropolitana di Milano vigente, essa era considerata bosco anche nel previgente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano 2004 - 2014; essa è costituita da un fascia che a sud inizia immediatamente a nord del ponte sul Lambro meridionale della SP 28 e prosegue seguendo l'andamento del fiume fino al confine del Comune di Pieve Emanuele con il Comune di Opera; l'area oggetto della richiesta è costituita da una stretta fascia di larghezza variabile attorno ai 25/26 metri che nella parte più settentrionale si allarga fino a circa 35 metri prima di saldarsi con un'area (fuori dall'area oggetto della richiesta) di forma pressapoco quadrangolare e di larghezza decisamente maggiore; l'area è attraversata da un canale di modeste dimensioni che non interrompe la continuità del bosco in quanto rientrante tra i corsi d'acqua minori ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato 1 alla D.G.R. n. 2024/2006; da un attento esame della cartografia si è evidenziato che il limite del bosco non corre a ridosso del fiume ma leggermente arretrato rispetto ad esso; ciò è corretto in quanto l'alveo del fiume, compresi la parte interna della sponda e il colmo della stessa non possono essere considerati suolo agrario o forestale e pertanto non possono essere considerati bosco; laddove la cartografia tende ad includere la sponda interna ciò deve considerarsi un'imprecisione dovuta alla scala utilizzata che non consente sempre di cogliere i particolari della situazione reale sul suolo, pertanto, operando sul campo, relativamente all'area in questione si devono considerare il lato interno dell'argine ed il colmo dello stesso come non sottoposti al vincolo di area boscata; alla luce di ciò si ritiene che la richiesta di verifica dell'area boscata, relativamente a quest'area non possa venire accolta in quanto per una parte è già da considerarsi esclusa dal vincolo di bosco, mentre per la restante parte si ritiene che sussistano le caratteristiche per la classificazione dell'area come boscata.
- L'area 2 (denominata nel progetto LM2) è cartografata come bosco nel PIF cella Città metropolitana di Milano vigente, essa era considerata bosco anche nel previgente Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano 2004 - 2014; l'area comincia circa un centinaio di metri a nordovest del ponte sul Lambro meridionale in via Matteotti a Pieve Emanuele, in corrispondenza del confine tra il comune di Opera e quello di Pieve Emanuele e prosegue in direzione nordovest seguendo l'andamento del fiume, fino a entrare nel territorio comunale di Rozzano; L'area ha la forma di una fascia di larghezza irregolare, variabile da un minimo di circa 38 metri ad un massimo di circa 70; dall'esame della cartografia si evidenzia che il limite del bosco corre a ridosso o in alcuni tratti all'interno del fiume; anche in questo caso sono valide le considerazioni esposte per l'area 1 circa il fatto che la parte interna della sponda e la sommità della stessa della stessa non devono essere considerati suolo agrario o forestale e non vanno pertanto considerati bosco; per l'area 2, pertanto, si ritiene che sia necessario procedere ad una rettifica della delimitazione dell'area boscata al fine di escludere l'alveo del fiume, compresi la parte interna della sponda e il colmo della stessa dall'area boscata.
- l'area 3 (denominata nel progetto LS5) in seguito ad alla verificata cartografica è risultata esterna al territorio del Parco Agricolo Sud Milano.

DECRETA

1) di rettificare la cartografia del Piano di Indirizzo Forestale approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8 del 17/3/2016 escludendo dal perimetro di bosco quella parte dell'area 2, così come sopra definita, comprendente la parte interna della sponda del Lambro meridionale nonché la sommità della stessa, in quanto non avente caratteristiche di bosco ai sensi dell'art. 42 della l.r. 31/2008 così come dettagliati nella D.G.R. VIII/2024/2006;

2) che non debbano essere considerati ricadenti all'interno dell'area vincolata a bosco la parte interna della sponda del Lambro meridionale nonché la sommità della stessa, nell'area 1 come sopra definita, anche qualora, a causa di un'imprecisione dovuta alla scala utilizzata, esse sembrino rientrare nell'area boscata nella cartografia di Piano;

3) di non procedere alla verifica per l'area in Comune di Melegnano (area 3 come sopra definita) in quanto esterna al territorio del Parco Agricolo Sud Milano;

4) l'invio del presente provvedimento al Richiedente, nonché a Regione Lombardia - DG Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi - Unità Organizzativa Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca - Città Metropolitana Milano, Politiche di

Distretto e Imprenditore Agricolo Professionale e a Città metropolitana di Milano, Settore Pianificazione territoriale generale per l'aggiornamento dei dati;

3) l'invio del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Archivio e protocollo per la pubblicazione online nei termini di legge;

4) contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza; ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Si da atto che il presente provvedimento non rientra tra le tipologie soggette agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e che pertanto non verrà pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale;

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO
(dott. Emilio De Vita)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Pratica trattata da: dott Piercarlo Marletta